CAMERA DEI DEPUTATI N. **6603**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 25 novembre 1999 a seguito dello stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del regolamento – dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 4236 (v. stampato Senato n. 4236-*bis)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Disposizioni in materia di servizi postali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 novembre 1999

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I compensi dovuti per i servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti mediante addebito in conto corrente postale intestato all'ente o alla pubblica amministrazione interessata, contestualmente alla consegna della corrispondenza all'agenzia postale.

2. Le cassette postali predisposte dal gestore postale universale sono esenti da ogni onere per occupazione di suolo pubblico.